



**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: ENTRO IL 31 MARZO VANNO COMUNICATI I BENI UTILIZZATI DAI SOCI**

Come già comunicato in precedenza, il D.L. N.138/11 (art.2 co.36-*terdecies* e seguenti) ha stabilito che:

- ➔ dal 2012 i soci e i familiari dell'imprenditore che utilizzano un bene intestato alla società o alla ditta, pagando un corrispettivo inferiore al valore normale di utilizzo, devono dichiarare un reddito diverso pari a tale differenza;
- ➔ dal 2012, al verificarsi della situazione di cui al punto precedente, i costi sostenuti per il bene dato in utilizzo al socio o al familiare risultano del tutto indeducibili;
- ➔ infine è necessario inviare un'apposita comunicazione telematica all'Amministrazione Finanziaria con la quale comunicare quali sono i beni utilizzati da soci e familiari. All'interno di tale comunicazione vanno anche comunicati i finanziamenti che i soci hanno effettuato nei confronti della società (tale secondo adempimento non riguarda le ditte individuali)

**La comunicazione**

Mentre le prime due disposizioni esplicano i propri effetti a decorre dal 2012 (seppur se ne debba tenere conto già in sede di determinazione degli acconti 2012, quindi in sede di redazione del prossimo modello UNICO 2012), al contrario l'obbligo di comunicazione deve essere reso già con riferimento al periodo d'imposta 2011: la prima scadenza da rispettare è quindi quella, davvero prossima, del **31 marzo 2012**.

Malgrado ci si trovi ormai a ridosso di questa scadenza, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora diffuso alcuna circolare esplicativa per descrivere esattamente quali siano gli elementi da inserire all'interno di tale comunicazione. Anzi, le prime indicazioni fornite (in maniera informale) negli incontri con la stampa specializzata, hanno in parte reso ancora più interlocutorio tale adempimento:

- ➔ Con riferimento ai **finanziamenti** i chiarimenti (informali) avrebbero ampliato a dismisura la platea dei soggetti obbligati: è stato affermato l'obbligo di monitorare anche i finanziamenti concessi a favore di società che non hanno concesso alcun bene in uso ai soci. Peraltro tale obbligo riguarderebbe non solo quelli effettuati nel 2011 ma anche quelli semplicemente in corso in tale periodo d'imposta (quindi effettuati anche molti anni addietro). Devono poi essere monitorati, oltre ai finanziamenti, anche le capitalizzazioni (quindi anche i versamenti a titolo di capitale di rischio). Sarebbero inoltre interessati da tale adempimento tutte le società, quindi anche le società in contabilità semplificata (per le quali il monitoraggio dei finanziamenti è oltremodo complicato), così come le società di grandissime dimensioni (per le quali versamenti e capitalizzazioni potrebbero

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

interessare un'ampia platea di soci). Inoltre i chiarimenti informali dell'Agenzia delle Entrate parrebbero aver altresì imposto la necessità di evidenziare nella comunicazione i finanziamenti ricevuti dai soci (elemento non previsto dalla norma di riferimento).

- Con riferimento ai **beni utilizzati**, mancano ancora indicazioni per individuare il valore di mercato (tariffe di noleggio per le autovetture? Valori OMI di locazione per gli immobili?); unico chiarimento riguarda il fatto che per le autovetture utilizzate da amministratori / dipendenti soci ai quali sia imputato il fringe benefit ai sensi dell'art. 51 TUIR corrispondente all'utilizzo privato, tale addebito costituirebbe il valore normale di utilizzo della vettura anche ai fini delle presente disposizione (quindi escludendo ogni ulteriore tassazione in capo al socio a titolo di reddito diverso). Resta poi da chiarire se debbano essere inclusi nella comunicazione solo i beni per i quali i soci / familiari pagano un corrispettivo inferiore al valore normale del bene, ovvero (come appare oggi più probabile) debbano essere comunicati tutti i beni, anche se viene pagato un corrispettivo in linea con il corrispondente valore normale di utilizzo.

**Allo stato attuale la situazione è talmente confusa che non è ancora possibile procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per la compilazione di tale comunicazione, pena il fatto di dover procedere ad un'immediata rettifica delle comunicazioni inoltrate, moltiplicando la gravosità dell'adempimento sia per lo Studio che per la clientela.**

Pertanto si provvederà, non appena le informazioni saranno disponibili, ad inoltrare alla gentile clientela specifica richiesta delle informazioni necessarie, in modo da ridurre al minimo il disagio per tutti.

Evidentemente, a quel punto, occorrerà procedere con la massima tempestività alla consegna allo Studio delle informazioni necessarie per la compilazione della comunicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*firma*

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016